

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

secondo l'Osservatorio degli investimenti pubblicitari sulla stampa nel 2002 si è registrato un ammontare di investimenti pubblicitari inferiore del 7,1 per cento rispetto all'anno precedente, con una flessione più contenuta sui quotidiani rispetto ai periodici;

il comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria») prevede che «le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio;

il comma 9 dell'articolo 5 della predetta legge n. 67 del 1987 prevede altresì che «I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da lire un milione a 10 milioni di lire;

tali disposizioni risultano in gran parte disattese né vi è traccia di sanzioni amministrative irrogate ai soggetti interessati per la mancata osservanza di tali norme. Risulterebbe, inoltre, che non si sia mai riunita negli ultimi tre anni la Commissione, prevista dal comma 5 del pre-

detto articolo 5, che dovrebbe fornire pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali sulla realizzazione di tali forme di pubblicità;

sono in corso campagne pubblicitarie da parte del ministero della salute sulla lotta contro il fumo e contro l'obesità e sulle malattie mentali, per le quali risulterebbero utilizzati esclusivamente i mezzi audiovisivi in palese violazione della previsione della legge a favore della carta stampata —:

se i dati esposti corrispondano al vero e quali atti ed iniziative intenda adottare affinché non siano disattese le disposizioni legislative di cui ai precedenti punti, al fine di evitare, altresì, un'ulteriore *trend* negativo degli investimenti pubblicitari anche per l'anno in corso, ed il rischio concreto in molte realtà produttive della chiusura dell'attività ed il licenziamento del personale impiegato.

(2-00641) «Volontè, Sterpa, Ostillio, Fioroni, Ballaman, Malgieri, Mongiello, Ciro Alfano, Collè, Ronchi, Riccardo Conti, Landolfi, Giuseppe Gianni, Sardelli, Gambale, Ladu, Nicotra, Giuseppe Drago, Mantini, Buemi, Giulietti, Mazzoni, Caparini, Villetti, Labate, Mereu, Potenza, Bianchi Clerici, Degennaro, Anna Maria Leone, Rocchi, Mazzuca Poggiolini, D'Alia, Bertucci, De Laurentiis, Folini, Peretti, Di Giandomenico, D'Agrò, Zaccheo, Tucci, Widmann, Lucchese, Romano, Grillo, Filippo Maria Drago, Liotta, Tabacci, Testoni, Russo Spina, Briguglio, Dorina Bianchi, Emenenzio Barbieri, Brusco, Maninetti, Cozzi, Montecucullo, Naro, Tanzilli».

Interrogazioni a risposta scritta:

GAZZARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i magistrati onorari svolgono funzioni di notevole importanza, atte anche a garantire il funzionamento del sistema giustizia, da anni ormai in crisi e bisognoso di un intervento radicale;

le figure ad oggi create dal legislatore, sorte in tempi diversi in relazione alle esigenze contingenti, sono: i giudici onorari aggregati, i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale ed i giudici di pace; ognuna con funzioni e competenze proprie e con un trattamento economico notevolmente differenziato;

proprio tale differenza retributiva, determinata più dai diversi tempi in cui le varie figure di magistrati onorari sono state istituite che dalle funzioni effettivamente svolte, è particolarmente evidente tra i giudici onorari di tribunale ed i giudici di pace;

infatti, ai giudici di pace è assicurato, dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, il seguente trattamento economico: un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale svolta e per l'apposizione dei sigilli, nonché lire 110.000 per ogni processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo; una indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto; una indennità di lire 20.000 per ogni decreto ingiuntivo od ordinanza emessi; oltre, quanto previsto in materia penale;

diversamente, il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modifiche, prevede per i giudici onorari di tribunale, un trattamento economico notevolmente inferiore: una indennità di lire 190.000 per ogni udienza e non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno;

è evidente la differenza retributiva tra queste due figure di magistrati onorari, peraltro non giustificata dal carico di lavoro o dal differente lavoro svolto, anzi, la competenza per materia e per valore dei giudici onorari di tribunale, è sicuramente più ampia e delicata di quella dei giudici di pace. Infatti, tranne che per materie di particolare importanza in ragione degli interessi in causa, la competenza dei giudici onorari di tribunale è quella dei « togati »;

nel tempo si è cercato di ovviare a tale situazione con varie iniziative che, ad oggi, non hanno avuto alcun esito;

rientra nei programmi del Governo il riassetto dell'intero comparto giustizia anche con una riforma radicale delle funzioni, delle competenze e dei compensi degli uffici dei magistrati onorari;

in attesa di tale riforma, sarebbe opportuno e possibile intervenire estendendo ai giudici onorari di tribunale il trattamento economico certamente più favorevole previsto per i giudici di pace —:

quali iniziative intendano adottare al fine di evitare il protrarsi delle suesposte situazioni di discriminazioni tra soggetti che ricoprono ruoli simili e, comunque, per rendere dignitoso il compenso per l'attività svolta dai giudici onorari di tribunale. (4-05456)

GAZZARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel supplemento ordinario n. 140/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

al capo II del titolo II la richiamata legge detta norme per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze in materia di imposte sui redditi, di IRAP, di IVA, di altre imposte indirette e tributi

locali. In particolare, l'articolo 12 prevede la definizione agevolata dei rapporti derivanti dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli emessi da uffici statali (cosiddette « iscrizioni a ruolo ») ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il termine, inizialmente previsto del 30 giugno 1999, e successivamente posticipato al 31 dicembre 2000;

come si evince da quanto sopra, possono essere oggetto di condono soltanto tutte quelle somme che risultino iscritte nei ruoli consegnati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000, senza quindi possibilità alcuna di poter sanare imposte iscritte in annualità successive;

tale norma pone almeno due ordini di problemi. In primo luogo perché tale agevolazione risulta l'unica avente un arco temporale così ristretto. Ed infatti, le ulteriori norme agevolatrici, articolo 7 (la cosiddetta « definizione automatica »), articolo 8 (integrazione degli imponibili per gli anni pregressi), articolo 9 (definizione automatica degli anni pregressi), concedono la possibilità ai contribuenti di poter sanare eventuali irregolarità relative ai periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni siano scaduti entro il 31 ottobre 2002. Peraltro, con molte di tali disposizioni si dà la possibilità a soggetti « evasori », probabilmente in guisa dell'impossibilità di un efficace controllo, di sanare in modo agevolato (con percentuali irrisorie) situazioni che, si ripete, possono nascere da evasione fiscale intesa in senso tecnico giuridico. Le stesse norme non prevedono la situazione in cui non si è verificata un'autentica evasione fiscale in senso giuridico, in quanto, ad esempio, le somme iscritte a ruoli, riguardano imposte dichiarate e non versate a causa di difficoltà finanziarie probabilmente comuni a migliaia di altre imprese italiane. Sostanzialmente, lo Stato agevola coloro i quali hanno occultato in dichiarazione guadagni sui quali pagare le imposte e non invece coloro i quali le imposte le hanno correttamente dichiarate ma, per motivi finanziari, non versate;

in secondo luogo, partendo dal presupposto che le imposte dichiarate e non versate, oggetto di controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dovrebbero essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, conseguirebbe che le società dovrebbero poter sanare le imposte iscritte nei ruoli nascenti dalle dichiarazioni presentate sino al 1999;

tuttavia, da un semplice controllo a campione su quanto avvenuto in Sicilia (presso la Montepaschi SeRiT) ci si accorgerebbe che tali iscrizioni a ruolo avvengono in assoluto dispregio di tale termine (considerato da un parte della giurisprudenza come ordinatorio e dall'altra come perentorio), per cui, tra i ruoli consegnati al 31 dicembre 2000, invece di trovare imposte nascenti dagli anni precedenti fino al 1999 (considerato che l'iscrizione deve avvenire entro l'anno successivo come previsto dal citato articolo 36-*bis*) vi si trovano imposte nascenti dalle dichiarazioni presentate fino al 1996 e non oltre, con penalizzazione per i contribuenti determinata da ritardi non a loro imputabili. Ciò crea serie discriminazioni tra le varie realtà regionali;

alla luce di quanto sopra, pertanto, sarebbe opportuno che il termine per la definizione dei ruoli venga posticipato a tutti i ruoli consegnati ai concessionari entro il 31 dicembre 2002, (e non invece ai ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2000), al fine di consentire la soluzione concordata di più annualità, o comunque, di definire tutte le imposte dichiarate e non versate entro il termine del 31 dicembre 2002, anche se non iscritte a ruolo —:

quali iniziative intendano adottare perché, nello spirito del « condono », si evitino le discriminazioni sopra evidenziate e si posticipi il termine per la definizione dei ruoli a quelli consegnati ai concessionari entro il 31 dicembre 2002,

consentendo, tra l'altro, di definire tutte le imposte dichiarate e non versate entro la stessa data, anche se non iscritte a ruolo.

(4-05457)

ONNIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale 131 (Carlo Felice), che collega Cagliari a Sassari, è la principale arteria stradale della Sardegna;

la complessiva insufficienza della rete stradale dell'Isola rende ancor più cruciale e irrinunciabile l'utilizzo di tale arteria per gli spostamenti all'interno dell'Isola;

per tale ragione, ma anche per ovviare alla estrema pericolosità del tracciato stradale e delle vecchie e superate strutture, da anni è stato previsto e progettato l'adeguamento e l'ammodernamento della struttura;

per gli interventi è stata calcolata una spesa complessiva di un miliardo e trentun milioni di euro: ad esso sono stati spesi 121 milioni e, per opere da appaltare entro il 2003, sono stati stanziati 160 milioni; per l'ultimazione dei lavori dovranno essere stanziati ulteriori 750 milioni di euro;

proprio l'essenzialità dell'arteria, e la sua oggettiva e tristemente verificata pericolosità, hanno indotto il Governo ad includere l'intervento strutturale di generale riattamento tra le previsioni della legge sui « Progetti Obiettivo »;

peraltro, mentre i pochi lavori in corso (dal chilometro 47,500 al chilometro 78,500) procedono con colpevole rilento, tutti gli altri lavori (da eseguire in ben sette tratti distinti e separati) sono purtroppo bloccati o perché manca la valutazione di impatto ambientale o perché non sono state ancora perfezionate le procedure d'appalto ovvero per mancata approvazione del progetto; ovvero, ancora,

ed è il profilo più pregnante e che più preoccupa, perché non sono stati disposti i finanziamenti;

frattanto, dove sono in corso i lavori ed a causa di tali lavori e della insufficienza delle deviazioni e delle segnalazioni di pericolo, si è registrato un tragico aumento degli incidenti che, nel periodo 1996-2000 (non si dispone di dati più aggiornati), sono stati 894, con 64 morti e 1.425 feriti;

questo drammatico bilancio è destinato inevitabilmente a lievitare in rapporto alla durata ed alla lentezza dei lavori;

in un contesto nel quale il Governo, opportunamente, intende affrontare con fermezza (secondo il principio della tolleranza zero) il problema della sicurezza sulle strade, non è accettabile che tale obiettivo di civiltà e di umana sensibilità venga trascurato e frustrato con riferimento allo stato della circolare stradale in Sardegna;

d'altro canto, anche con riferimento alle ricadute economiche e sociali della promessa sistemazione della strada statale 131, non è ammissibile che il Governo, omettendo o ritardando i finanziamenti, eluda gli impegni assunti, riservando alla Sardegna un trattamento diverso rispetto a quello previsto e attuato per altre analoghe realtà nazionali;

sarebbe in ogni caso opportuno ed utile, con un impegno finanziario di non grande entità, un intervento strutturale che, innestandosi agevolmente sulla situazione attuale e sullo stato degli atti e dei lavori, trasformasse la Carlo Felice, sul piano tecnico-giuridico, in autostrada, così dotando la Sardegna in una prima e unica arteria autostradale —:

se non ritengano di promuovere le più urgenti e concrete iniziative per garantire il massimo livello di sicurezza per

chi circoli sulla strada statale 131 e per finanziare subito i lavori di ammodernamento prevedendone e gestendone l'esecuzione in tempi ragionevolmente contenuti;

valutando, nel contempo, l'opportunità e la convenienza della trasformazione della « Carlo Felice » in « autostrada ».

(4-05460)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito delle baldanzose dichiarazioni della Corea del Nord circa il possesso di armi nucleari, costituenti minaccia diretta per la Corea del Sud e per il Giappone, quest'ultimo Paese ha dichiarato a sua volta la propria disponibilità ad avviare un'azione militare preventiva per la distruzione delle rampe missilistiche nord-coreane;

la dichiarazione giapponese è la prima volontà di applicazione, al di fuori della crisi irachena, della nuova dottrina internazionale della cosiddetta « guerra preventiva »;

come da più parti si temeva, diventa ora difficile precludere al Giappone gli stessi diritti che sono stati rivendicati dagli Stati Uniti di America nello sviluppo della crisi irachena —:

quali iniziative l'Italia intenda assumere in campo internazionale per contenere la possibile tentazione, per molti Stati, di utilizzare la pericolosa dottrina della guerra preventiva per risolvere conflitti con altri Stati. (3-01958)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

PECORARO SCANIO e LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio aveva provveduto alla nomina dell'ex generale Bellasai, già sindaco di Sabaudia, in qualità di commissario straordinario del parco nazionale del Circeo;

il commissario straordinario dovrebbe tra l'altro garantire la tutela ambientale del parco nazionale del Circeo, pesantemente aggredito da abusi edilizi per circa 200.000 metri cubi, che hanno devastato oltre 30 ettari del parco;

nel territorio del comune di Sabaudia, dal 1997 al marzo 2002, sono stati accertati 272 abusi e, di fatto, a quanto risulta agli interroganti, l'ex sindaco Bellasai non si sarebbe impegnato fino in fondo per debellare l'abusivismo, essendo infatti state eseguite solo 13 ordinanze di demolizione sulle 211 emesse per abusi nel territorio del comune di Sabaudia all'interno del parco;

per i motivi suesposti l'ex generale Bellasai, già sindaco di Sabaudia, ora commissario straordinario del parco, non garantirebbe il necessario impegno ai fini della tutela ambientale del parco —:

se il Ministro interrogato intenda:

a) verificare l'attività finora svolta dal commissario straordinario in materia di tutela ambientale, ed in particolare contro l'abusivismo nel parco;

b) considerare l'opportunità di revocare la nomina a commissario straordinario del parco del Circeo del generale Bellasai e designare una personalità del mondo scientifico che si sia distinta per